

2012



Editore:

www.commercialistatelematico.com

Autore: Enrico Larocca

IL PREMIO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (ALLOWANCE FOR CORPORATE EQUITY)

Il D.L. 201/2011 propone una misura di sostegno alla capitalizzazione delle imprese che presenta diverse similitudini con i precedenti provvedimenti della Dual Income Tax (D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466) e del Bonus Capitalizzazioni (D.L. n. 78/2009). Le maggiori convergenze si annotano proprio con riferimento al bonus capitalizzazioni, del quale ne eredita unicamente la misura della deduzione, con un rendimento nozionale del 3 %, senza tetti all'ammontare della capitalizzazione valevole ai fini ACE. In caso di maggior perdita fiscale prodotta dall'agevolazione, l'eccedenza rispetto alla perdita ante-agevolazione, non subisce la parziale indeducibilità fiscale, rilevando per l'80 % dello specifico ammontare, ma al contrario fruisce della compensabilità al 100 %. Nel presente intervento proponiamo un commento alla nuova agevolazione.

ASPETTI GENERALI

La previsione introdotta con la manovra Salva-Italia, di **premi alla capitalizzazione delle imprese**, in un Paese in cui la piccola e media impresa rappresenta l'ipotesi dimensionale più ricorrente, non è esercizio privo di significato concettuale e strategico. Il fenomeno di sottocapitalizzazione delle imprese italiane, però, non si può contrastare con rendimento nozionale di quest'entità, poiché la decisione di accrescere la propria partecipazione al capitale di rischio di un'impresa, in un periodo di profonda crisi congiunturale, dovrebbe considerare una remunerazione che tenga conto del rischio di insolvenza della conferitaria e certamente un rendimento nozionale del 3 %, non può rappresentare un fattore di stimolo a sostituire il capitale di credito, con una maggiore partecipazione al capitale proprio. La misura dell'agevolazione è, nel provvedimento in commento, *del 3 % dell'incremento netto di capitale proprio registrato rispetto al valore del Patrimonio netto al 31/12/2010, senza tener conto dell'utile d'esercizio 2010*, che invece, per la parte accantonata a riserva con le delibere assembleari del 2011, diventa il primo addendo della base di calcolo *dell'Allowance for Corporate Equity*. Il risparmio fiscale conseguente alla misura agevolativa, è appena del 0,825 %, che con tutte le limitazioni poste dall'art. 96 T.U.I.R. in materia di deducibilità degli interessi passivi, resta decisamente meno appetibile del risparmio fiscale assicurato dalla deduzione degli interessi passivi. Bisogna considerare, inoltre, che gli obblighi comunicativi, introdotti con L. n. 148/2011, in rapporto ai finanziamenti e ai versamenti dei soci, da trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31/03/2012, ancorché slegati da operazioni di godimento dei beni sociali, certamente non favoriranno un processo sostitutivo del capitale di credito, con il capitale di rischio, a tenore della possibilità che queste comunicazioni possano innescare accertamenti di tipo redditometrico nei confronti dei soci, finalizzati ad accertare la natura reddituale od extra-reddituale dei fondi trasferiti alla società partecipata.

I SOGGETTI DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

L'Ace (sigla di Aiuto Economico alla Crescita) ha come destinatari:

- le società di capitali (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l.) e le società cooperative;
- gli Enti commerciali e le Stabili Organizzazioni di soggetti non residenti.

Potranno fruire dell'agevolazione, anche le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria. Quest'ultime dovranno attendere, però, l'emanazione dell'apposito decreto ministeriale che indicherà le modalità operative per la fruizione del beneficio. I lavoratori autonomi sono esclusi dal beneficio in discorso.

COME FUNZIONA L'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione introdotta con D.L. n. 201/2011 intitolato: *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, consiste nell'assicurare una deduzione dal reddito d'impresa – si tratta, in effetti, di una variazione in diminuzione da operarsi in sede di dichiarazione dei redditi 2012 per il periodo d'imposta 2011 – calcolata in misura del 3 %¹ dell'incremento netto di capitale proprio, rispetto al valore del Capitale Netto al 31/12/2010. L'agevolazione è fissata al 3 % nel triennio 2011-2013; dopo il primo triennio di applicazione la misura sarà definita con decreto del Ministero dell'Economia.

GLI ELEMENTI AGGIUNTIVI E SOTTRATTIVI DELL'AGEVOLAZIONE

Occorre, per prima cosa, *quantificare la ricapitalizzazione* – vale a dire la base di calcolo dell'Ace - e per farlo occorre calcolare l'incremento netto di patrimonio netto che si è registrato rispetto allo stesso valore - valore di confronto iniziale - riferito al 31/12/2010, da assumere senza tener conto dell'utile d'esercizio 2010 (che invece farà parte degli elementi aggiuntivi della base Ace 2011 se destinato ad una riserva disponibile). Gli accantonamenti a riserva straordinaria o a riserva per soprapprezzo quote o azioni produrranno un incremento valutato con decorrenza 01/01/2011; mentre non genereranno, ad esempio, incrementi della base imponibile Ace, poiché destinati a riserve indisponibili, gli accantonamenti a:

- riserva legale;
- riserva per acquisto azioni propri;
- riserva ex art. 2426 n. 5) del cod. civ.
- nelle cooperative a riserva indivisibile.

I conferimenti che rileveranno in incremento, saranno *solo quelli in denaro* (esclusi quelli in natura) con un effetto incrementativo, *pro rata temporis*, vale a dire in ragione di tanti 365 esimi quanti sono i giorni che vanno dalla data di apporto, alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale sono effettuati.

¹ Il rendimento nozionale del 3% rappresenta il rendimento "virtuale" che frutterebbe il nuovo capitale investito nell'azienda. Si tratta di una misura che si ricollega ai rendimenti dei titoli di debito pubblico.

In diminuzione occorrerà considerare:

- a) diminuzioni di capitale con attribuzione ai soci a qualunque titolo (dividendi, assegnazione riserve; rimborsi a soci receduti);
- b) acquisto di partecipazioni di controllo;
- c) acquisto di aziende o di rami d'azienda.



Figura 1 : Schema di determinazione della base di calcolo ACE

Gli incrementi che nell'esercizio 2011 sono assunti proporzionalmente al tempo di conferimento nell'anno 2012 e successivi, saranno assunti per il loro intero ammontare, perché l'agevolazione Ace del decreto Monti, lascia immodificata la base di partenza riferita sempre al 2010. Gli incrementi e decrementi di capitale netto calcolati in rapporto all'anno 2010, risultano ripresi nuovamente ogni anno attraverso un processo di stratificazione progressiva.

IL REBUS DELLE RINUNCE E DELLE CONVERSIONI DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI

La rinuncia dei soci al rimborso dei finanziamenti, quale voce aggiuntiva della base imponibile Ace, deve trovare ancora una conferma ministeriale ufficiale. Dal nostro punto di vista dobbiamo rilevare che la suddetta rinuncia produce nell'economia della società partecipata, una sopravvenienza attiva che concorre a formare l'utile di periodo, sebbene con un provento da appostare in area straordinaria (Area E del Conto Economico). Incrementando l'utile d'esercizio, che sarà oggetto del piano di riparto

ove accantonato a riserva straordinaria, non potrà non incidere sulla base imponibile Ace dell'anno della delibera di assegnazione. Mentre per la questione della conversione dei debiti in capitale (pensiamo alla conversione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni) penso che non esista dubbio alcuno che l'ammontare dei debiti obbligazionari convertiti, costituisca ricapitalizzazione e quindi fruisca dell'agevolazione.

ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO

Si supponga che la situazione contabile della Beta S.r.l. evidenzi al 31/12/2010 i seguenti valori:

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO INIZIALE		
CAPITALE SOCIALE	+	500.000
RISERVA LEGALE	+	100.000
RISERVA STRAORDINARIA	+	200.000
UTILE D'ESERCIZIO 2010	+	250.000
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2010	=	1.050.000

Anno 2011

L'utile d'esercizio 2010 di 250.000 Euro, con successiva delibera dell'assemblea dei soci del 25/04/2011, viene così destinato:

Piano di Riparto dell'utile 2010		
Quota di utile 2010 a riserva straordinaria	+	150.000
Quota di utile 2010 a dividendo ai soci	+	100.000
Totale utile assegnato	=	250.000

La quota accantonata a riserva straordinaria di 150.000 Euro, concorrerà a formare la base di calcolo Ace. Ipotizzando inoltre che in data 01/10/2011, è stato effettuato un versamento in conto capitale di 200.000 Euro, occorrerà aggiungere alla base di calcolo Ace, il risultato del seguente calcolo:

Descrizione operazione	Importo del versamento	Numero dei giorni di conferimento	Numero giorni dell'anno 2011	Importo versamento ragguagliato
Versamento in c/capitale	200.000	92	365	50.411

La base di calcolo dell'Ace, nel 2011, sarà:

A) Quota di utile 2010 a riserva straordinaria		150.000
B) Versamento in conto capitale ragguagliato		50.411
C) Base di calcolo Ace 2011 (A+B)		200.411
D) Deduzione per Ace (C x 3 %) → Variazione in UNICO 2012	3 %	6.012
E) Risparmio fiscale IRES (27,50 % di D)		1.653

Anno 2012

Nel 2012, ipotizzando una perdita d'esercizio di 25.000 e l'acquisto in data 01/06/2012, di una partecipazione di controllo nella ALFA S.r.l. di 50.000 Euro, il calcolo della base Ace 2012, sarà il seguente:

A) Quota di utile 2010 a riserva straordinaria	+	150.000
B) Versamento in conto capitale 2010	+	200.000
C) Costo d'acquisto della partecipazione di controllo in ALFA S.r.l.	-	50.000
D) Base di calcolo Ace 2012 (A+B-C)	=	300.000
E) Deduzione per Ace (D x 3 %) → Variazione in UNICO 2012	3 %	9.000
F) Risparmio fiscale IRES (27,50 % di E)		2.475

Come precisato in precedenza, le variazioni aumentative del 2011 si cumulano con quelle del 2012, in un processo di stratificazione progressiva degli incrementi, che vede il versamento in conto capitale eseguito nel 2011, ripreso nel 2012, per l'intero importo, senza alcun ragguaglio ad anno.

INCREMENTO DELLA PERDITA FISCALE PER EFFETTO DELL'ACE

Trattandosi di variazione in diminuzione del reddito fiscale, da operarsi in sede di UNICO Società di Capitali 2012, redditi 2011, può accadere che il reddito fiscale ante-agevolazione sia una perdita. In questi casi, secondo l'art. 23, co. 9 del D.L. 06/07/2011 n.98, conv. L. 15/07/2011 n. 111 (Manovra Estiva 2011)² è previsto che la perdita fiscale non subisca limiti alla riportabilità in avanti, ma rilevi per una percentuale dell'80 % e non del 100%. L'effetto principale della misura è quello di rendere le perdite

² E. Larocca in [Manovra estiva 2011: Nuovi limiti di compensabilità delle perdite delle società di capitali](http://www.commercialistatelematico.com), pubblicato su www.commercialistatelematico.com del 04/10/2011

parzialmente tassabili. Nel provvedimento Salva Italia, la maggior perdita fiscale determinata dalla fruizione dell'agevolazione Ace, non subisce alcun abbattimento fiscale, rilevando per il 100% del proprio ammontare. Ciò determina, inevitabilmente, l'obbligo di tener contatori separati per la perdita fiscale 2011 ante e post agevolazione Ace, con problemi di gestione informatica del doppio contatore delle perdite. La variazione in diminuzione, stando alle bozze del modello UNICO Società di Capitali 2012, che eccederà il reddito fiscale di periodo, troverà allocazione nel rigo RS 113 del quadro RF. Tale importo sarà computato in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi di imposta successivi, senza limiti temporali. L'allocazione dell'eccedenza rispetto al reddito fiscale (positivo) in apposito rigo del modello UNICO, conferma che la deduzione Ace, non può "trasformarsi" in perdita fiscale.

Deduzione per capitale investito proprio		Patrimonio netto 2010		Variazione in aumento		Variazione in diminuzione		Patrimonio netto 2011	
RS113		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		Differenza		Rendimento					
		5	,00	6	3%			7	,00
		Eccedenza riportabile							

Ad esempio, se la l'utile ante agevolazione è di 10.000 Euro e la deduzione extra-contabile Ace è di 12.000 Euro, nel rigo RS 113 col. 6 del quadro RF di Unico Società di Capitali 2012, andremo ad appostare 2.000 Euro di eccedenza 2011 non compensata con il reddito fiscale dello stesso anno; mentre fino a concorrenza di 10.000 Euro la deduzione azzererà il reddito. In caso di perdita fiscale ante agevolazione Ace di 10.000 Euro, se la nostra interpretazione è giusta, nel rigo RS 113 apposteremo l'intera agevolazione Ace di 12.000, non potendo quest'ultima superare il reddito fiscale dello stesso anno, agevolazione che sarà rinviata al successivo esercizio 2012 da dichiarare nel 2013.

Matera, 30/01/2012

Enrico Larocca

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2012 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.